



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Nuovo tributo locale in sostituzione di TOSAP e imposta comunale sulle pubblicità

La legge relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e al bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, numero 160 del 27/12/2019, con l'art. 1, comma 816, ha introdotto un nuovo tributo, che verrà istituito da Comuni, Province e Città Metropolitane a decorrere dal 2021, denominato “*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” (d’ora in poi canone). Esso sostituirà, per espressa previsione normativa, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del c.d. codice della strada, relativo alla somma da corrispondere per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di strade e loro pertinenze.

La relativa disciplina è affidata agli enti locali, i quali dovranno assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (art. 1, comma 817). Il relativo regolamento del Consiglio Comunale o provinciale, da adottarsi in conformità all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovrà indicare: a) le procedure per il rilascio delle concessioni; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari (obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti); d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 (vedi *infra*); g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento; h) le sanzioni

amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, (art. 1, comma 821). Presupposto oggettivo del canone sarà rappresentato, da un lato, dall'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; dall'altro, dalla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 1, comma 818). L'applicazione del canone medesimo in virtù della diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicabilità dello stesso con riferimento all'occupazione del suolo pubblico (art. 1, comma 819). Ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa di cui *supra* alla lett. h), l'ente competente avrà il potere-dovere di procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. (art. 1, comma 822). Per quanto riguarda il soggetto passivo del canone, esso è individuato nel soggetto titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, nel soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; con riguardo specifico alla diffusione di messaggi pubblicitari, poi, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato (art. 1, comma 823). I successivi commi 824 e 825 forniscono i criteri generali sulla cui base determinare l'importo del canone dovuto, quali ad es. la superficie dell'area occupata, la durata e le dimensioni del mezzo pubblicitario. Inoltre, i commi 826 e 827 indicano la misura della tariffa standard, annuale o giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, sulla cui base verrà applicato il nuovo canone.

Come più sopra accennato, la disciplina del canone in esame prevede espressamente alcune riduzioni delle tariffe indicate dai commi 826 e 827, tra cui: la riduzione a un quarto della tariffa per le occupazioni del sottosuolo (art. 1, comma 829), ovvero la riduzione in misura pari almeno alla metà della tariffa per l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano di cui al R.D. 20 ottobre 1904, n. 721, e all'art. 517 del codice della navigazione (art. 1, comma 830). Inoltre, ai sensi del comma 831, è prevista una tariffa, inferiore a quella standard, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica,

gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (per le quali il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti). Infine, agli enti è rimessa la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari che rientrino nelle categorie indicate nel comma 832 (ad esempio, occupazioni effettuate non per fini economici in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive).

A conclusione dell'argomento sin qui trattato, la norma in esame espressamente esclude dall'ambito di applicazione del canone una lunga serie di casi indicati nel comma 833 (tra cui le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi; le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione, ecc...).

In parziale deroga alla normativa sin qui illustrata, i commi 837 e ss prevedono una disciplina specifica relativa all'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. In questo caso, il canone in oggetto viene applicato sulla base delle tariffe di cui al comma 842, le quali sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono essere ridotte, fino all'azzeramento del canone (art. 1, comma 843). Inoltre, possono essere previste esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Come disposizione conclusiva, il comma 848 dell'art. 1 della L. 160/2019, qui in esame, abroga i capi I e II del del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.